

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE,  
ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT.  
(LOTTO 3 CIG 7329164975)**

**TRA**

**InnovaPuglia S.p.A.** con sede legale in Valenzano (Bari) strada provinciale per Casamassima km 3, P.IVA nr. 06837080727, in persona del Direttore Generale Ing. Alessandro Di Bello, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche **“InnovaPuglia”**,

**E**

Il R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.A. (Mandante); Space S.p.A. (Mandante) - costituito con atto a rogito del notaio dott. Alberto Vladimiro Capasso, registrato presso l’Ufficio delle Entrate – Roma 2 il 30/09/2019 n. 26538 Serie 1T, qui allegato - rappresentato dalla mandataria con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, CAP 00144, C.F. n. 00967720285 e P. I.V.A. 05724831002, iscritta al R.E.A. al n. RM-531128, nella persona del procuratore Antonio Delli Gatti, di seguito per brevità **“Fornitore aggiudicatario”** o **“Fornitore”**

**Premesso che**

- InnovaPuglia, con delibera del C.d.A del 15/11/2017 n. 004, ha indetto una Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT, descritti nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica e negli altri atti di gara, compresi i chiarimenti inviati da InnovaPuglia nel corso della procedura di gara, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;

- il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20/12/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, sul “profilo del committente” [www.innova.puglia.it](http://www.innova.puglia.it), sulla piattaforma EmpULIA [www.empulia.it](http://www.empulia.it) e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’ANAC, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

- i Fornitori, risultati aggiudicatari della presente procedura, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi di cui sopra, alle condizioni, modalità e termini così come stabiliti nel presente Accordo Quadro, nell’offerta presentata e nei successivi Appalti Specifici; che il presente documento contiene nella SEZIONE I la disciplina propria dell’Accordo Quadro, nella SEZIONE II la disciplina relativa agli Appalti Specifici e dei relativi Contratti di Fornitura nonché nella SEZIONE III le clausole comuni all’Accordo Quadro e ai Contratti di Fornitura dei singoli Appalti Specifici;

- il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per InnovaPuglia S.p.A. nei confronti dei Fornitori aggiudicatari, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni;

- Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal Codice Etico di InnovaPuglia SpA, approvato dal C.d.A. della stessa Società (rif. verbale n.34 del 27 giugno 2019) ovvero da eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

-in caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di InnovaPuglia S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

-le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;

- il R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.A. (Mandante); Space S.p.A. (Mandante), risultato aggiudicatario della suddetta gara, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale; ha prestato apposita garanzia nei confronti InnovaPuglia S.p.a., rilasciata dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. ed avente n. 2266155 per un importo di Euro 91.103,00= (novantunomilacentotre/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro secondo quanto fissato dal successivo articolo 5, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;

- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**Tutto ciò premesso, tra le parti**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **SEZIONE I – ACCORDO QUADRO**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro i Fornitori si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dalle Amm.ni aderenti per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
3. Nell'ambito dei predetti confronti competitivi ciascun Fornitore si impegna ad offrire, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, le macro classi di fornitura previste nel Capitolato Tecnico per il Lotto per cui il Fornitore si è qualificato, tutto come meglio descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 2**

##### **Durata**

1. L'Accordo Quadro ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amm.ni aderenti possono indire il confronto competitivo, mediante "Invito a presentare offerta" tra i Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici nel rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione degli Appalti Specifici per tutto il periodo di vigenza dei medesimi; pertanto, qualora entro il termine di durata del presente atto sia stato inviato "Invito a presentare offerta", l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno regolati dall'Accordo Quadro nonché dal singolo Contratto di fornitura degli Appalti Specifici.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi del Fornitore**

1. Il Fornitore, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:

- a partecipare a ciascun confronto competitivo per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici del presente Accordo Quadro; a mantenere fermo, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro; a presentare Offerta per gli Appalti Specifici nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- in caso di aggiudicazione in proprio favore di un Appalto Specifico, a stipulare il relativo Contratto di fornitura, previa prestazione di una cauzione definitiva – a garanzia dell'esatta e completa esecuzione del Contratto di fornitura – resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e a dare esecuzione al Contratto medesimo;

- a tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, la documentazione amministrativa presentata sia in sede di offerta che per la stipula del presente Accordo Quadro.

2. In particolare il Fornitore, al fine di tenere aggiornata la documentazione amministrativa, deve: comunicare a InnovaPuglia e alle Amm.ni contraenti ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui al punto 2.2.1 del Disciplinare di gara, attestanti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento modificativo/integrativo; comunicare a InnovaPuglia ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità professionale e tecnica di cui al punto III 1.3 lett. b) del Bando di gara (certificazione ISO) entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.

### **Articolo 4**

#### **Importo massimo**

1. Il Fornitore prende atto che l'importo massimo del presente Accordo Quadro è quello indicato nella documentazione di gara, eventualmente incrementato fino a concorrenza di 1/5 (un quinto), alle medesime condizioni ivi pattuite, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In ragione di tale importo massimo, InnovaPuglia procederà ad indicare le caratteristiche ed i volumi delle macro classi di fornitura, da affidare mediante i singoli Appalti Specifici.

2. L'importo massimo dell'Accordo Quadro potrà essere incrementato di ulteriori € 60.000.000 complessivi, relativi all'acquisizione di servizi ICT per la realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati all'innovazione di Pubbliche Amministrazioni di altre Regioni, eventualmente aderenti all'Accordo Quadro esposto, previo accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 co. 419 della Legge di Stabilità n. 232/2016.

3. Nel periodo di efficacia di ciascun Appalto Specifico, l'Amm.ne contraente si riserva la facoltà di introdurre modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi supplementari e/o ripetizione di servizi analoghi.

### **Articolo 5**

## **Cauzione**

1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'Accordo Quadro, cioè a garanzia della partecipazione agli Appalti Specifici e della sottoscrizione dei contratti in base ad essi aggiudicati, ciascun Fornitore ha prestato, ai fini della stipula del presente atto, una cauzione dell'importo pari al 2% del valore del/i lotto/i ad esso aggiudicati, costituita con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione verrà escussa nei casi di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro ivi incluso le ipotesi di risoluzione.

3. La cauzione avrà durata di quattro anni e sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e cesserà di avere effetto e verrà restituita a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo.

## **SEZIONE II – APPALTI SPECIFICI**

### **Articolo 6**

#### **Durata**

1. La durata degli Appalti Specifici, che non potrà superare i 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto specifico, verrà stabilita di volta in volta nei singoli Contratti di Fornitura che per ciascuno di essi saranno stipulati.

### **Articolo 7**

#### **Modalità di Affidamento**

1. Ciascun Appalto Specifico sarà aggiudicato dall'Amm.ne contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara. L'amm.ne contraente avrà facoltà di aggiudicare l'appalto specifico anche con il criterio del minor prezzo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico, l'Amm.ne contraente, nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Accordo Quadro, procede:

a. alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, specificando, secondo i suoi fabbisogni, le caratteristiche e i volumi di una o più macro classi di fornitura oggetto del presente Accordo Quadro; si intende che l'Amministrazione contraente provvederà ad indicare la base d'asta od i pesi dei singoli servizi/attività sull'intera fornitura di AS, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro;

b. all'eventuale ulteriore specificazione, in senso migliorativo, dei livelli minimi di servizi richiesti;

c. alla trasmissione ai Fornitori dell'Invito a presentare offerta, con indicazione dei criteri e dei sub criteri di valutazione, nonché degli altri elementi richiesti;

d. all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini indicati nell'invito a presentare offerta;

e. all'aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta.

f. ove sussistano le condizioni per l'applicazione, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguiranno, nella fase dell'esecuzione dei Contratti di fornitura, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nella fase citata. A tal fine l'Amministrazione contraente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. L'esecuzione di ciascun Appalto Specifico sarà regolamentata dal relativo Contratto di fornitura il cui Schema sarà allegato all'invito a presentare offerta, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Tale contratto conterrà i corrispettivi per le forniture previste in esito al confronto competitivo.

4. Ai fini della stipula di ciascun Contratto di fornitura l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come descritto nel successivo articolo 16.

## **Articolo 8**

### **Obblighi del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Per le modalità di affidamento delle attività oggetto del singolo Contratto di fornitura e del singolo intervento attuativo del Contratto medesimo, nonché per le modalità di gestione, verifica, validazione e controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, vale quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e, se del caso, nel Contratto di fornitura.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale, fatte salve ulteriori migliorie tecniche approvate dall'Amministrazione/Contraente; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Fornitore eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

3. Il Fornitore si obbliga espressamente a:

- sottoscrivere il contratto in caso di aggiudicazione dell'Appalto Specifico; eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte secondo quanto da esso offerto e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e relativi allegati, nella Lettera di invito, nel Contratto di fornitura e nei rispettivi allegati; impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto di fornitura secondo quanto specificato nell'offerta, nell'Accordo Quadro, nel Contratto di fornitura, nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a InnovaPuglia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro, nel Contratto di fornitura e nei rispettivi allegati;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da InnovaPuglia;

- manlevare e tenere indenne InnovaPuglia e le Amm.ni committenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

- a trasferire gratuitamente a InnovaPuglia e alle Amm.ni committenti, o a terzi da esse designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione delle migliorie/soluzioni/sistemi, al termine di ogni Appalto Specifico e secondo le previsioni in esso contenute.

4. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del singolo Contratto di fornitura degli Appalti Specifici, eventualmente da svolgersi presso le Amm.ni committenti o sedi/uffici da queste indicate, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei propri uffici e salvaguardando le proprie esigenze.

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da InnovaPuglia, Amm.ni committenti e/o da Regione Puglia e/o da terzi autorizzati. Resta inteso che il personale del Fornitore non sarà integrato nell'organizzazione di

InnovaPuglia, delle Amm.ni committenti o di Regione Puglia, né sarà a queste legato da alcuna fattispecie di rapporto diretto.

## **Articolo 9**

### **Documentazione contrattuale**

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate e gestite secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e le ulteriori modalità definite nei documenti di appalto specifico e nelle offerte aggiudicatarie, costituiranno integrazione al contratto.
2. La documentazione che il fornitore deve predisporre dovrà essere redatta, gestita (relativamente alle eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti) e sottoposta ad approvazione di InnovaPuglia e/o delle Amm.ni committenti, con le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero, se del caso, nel Contratto di fornitura degli Appalti Specifici; in caso di disaccordo nella definizione della predetta documentazione vale quanto stabilito nel successivo articolo.
3. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli standard qualitativi e, comunque, nel rispetto dei principi di assicurazione e gestione della qualità secondo le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni.

## **Articolo 10**

### **Composizione del disaccordo**

1. Qualora le parti fossero in disaccordo sulla definizione delle modalità, di cui all'articolo precedente, InnovaPuglia e/o l'Amm.ne committente avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione di tali modalità secondo la propria prospettazione attivando il confronto col Fornitore per giungere ad un accordo.
2. Ove il disaccordo permanga, le parti ricorreranno ad un Collegio di esperti composto dal Responsabile del Contratto del Fornitore, dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto di InnovaPuglia e/o Amm.ne contraente e da un membro, terzo alle parti, altamente esperto in materia di informatica, quest'ultimo con funzione di Presidente, nominato in accordo tra le parti stesse, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza di una delle parti.
3. Il compenso dovuto al membro esterno sarà a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali.
4. InnovaPuglia, le Amm.ni contraenti e il Fornitore si obbligano incondizionatamente, ora per allora, ad attenersi alle conclusioni ed alle determinazioni adottate dal Collegio di esperti, con valore negoziale fra di esse.

## **Articolo 11**

### **Referenti Responsabili**

1. Per ogni Appalto Specifico, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è nominato dalla Amm.ne committente; il Fornitore dovrà identificare il proprio referente Responsabile del Contratto di fornitura, nonché eventuali ulteriori figure quali i Referenti operativi dell'intervento e il Responsabile Amministrativo.

## **Articolo 12**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, con l'offerta di ciascun Appalto Specifico, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste nel singolo "Invito a presentare Offerta".
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amm.ne contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Appalto Specifico, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore, nell'ambito di ogni singolo Appalto Specifico, si impegna a depositare presso l'Amm.ne contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività dell'Appalto Specifico, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amm.ne contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amm.ne contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amm.ne contraente, da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a:
  - risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dell'Amm.ne contraente, inadempimenti del Fornitore subappaltatore. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amm.ne contraente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto;
  - praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amm.ne contraente può risolvere il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amm.ne contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; restano, inoltre, fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

## **Articolo 13**

### **Corrispettivi e Modalità di pagamento**

1. L'erogazione dei servizi avviene per interventi realizzati "a corpo", "a misura" o "a canone". Nei singoli contratti di Fornitura potranno essere previste ulteriori modalità di determinazione dei

corrispettivi di una fornitura, impiegando un'unità di misura specifica non inserita nei documenti generali dell'Accordo Quadro; resta inteso che l'introduzione di detta unità di misura non potrà in alcun modo eludere, in favore degli offerenti, il vincolo delle tariffe unitarie di cui alle rispettive offerte economiche di AQ. Tale unità di misura verrà introdotta nell'ambito della procedura che norma l'Appalto Specifico. La quotazione di tale unità di misura sarà effettuata dall'Amm.ne contraente e i concorrenti all'Appalto Specifico opereranno su di essa il ribasso ritenuto proponibile. L'Appalto Specifico potrà prevedere che parte della fornitura sia costituita da licenze di software.

2. Il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi, a condizione che venga attestata l'esatta prestazione della fornitura.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al singolo Contratto di fornitura, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro del Lotto, ai servizi (es. obiettivi, fase, tipologia, attività, periodicità) ovvero cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'Amm.ne contraente (in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/0), procederà a verificare se il beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società deputata alla riscossione coatta comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amm.ne contraente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Ciascuna fattura, in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà essere intestata all'amministrazione contraente, con allegata copia, a seconda del caso, del verbale di accettazione o dello "stato di avanzamento", oltre che l'attestazione di cui al precedente comma 2. Non potranno essere accettate fatture pervenute prive delle predette prescrizioni.

6. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla Data di Ricevimento delle fatture –previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e previa verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008– esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato al Fornitore e comunicato dallo stesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, le cui coordinate bancarie saranno indicate nel Contratto di fornitura.

7. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

8. In caso di ritardo nei pagamenti dell'Amministrazione, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e ad InnovaPuglia S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Ove ne ricorrano le fattispecie ai fini dell'applicazione e fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

11. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione del Contratto di Fornitura.

#### **Art. 14**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.556 del 31/05/2017.

3. In ogni caso, si conviene che InnovaPuglia S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ex art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a InnovaPuglia S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. L'Amm.ne contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad InnovaPuglia S.p.A. e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, restando inteso che InnovaPuglia S.p.A. e/o le Amministrazioni, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti

stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **Articolo 15**

### **Gestione delle risorse nel corso dell'Appalto Specifico**

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato con il quale abbia stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 di durata almeno pari a quella dell'Appalto Specifico, e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche descritte nei profili professionali di cui all'Allegato 4.5 del Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amm.ne contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività dell'Appalto Specifico nonché le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dello stesso; il Fornitore si obbliga altresì a prestare i servizi oggetto del Contratto di fornitura dell'Appalto Specifico nei luoghi che verranno indicati nel Contratto medesimo.

3. Il Fornitore prende atto che l'Amm.ne contraente si riserva la facoltà di accettare le risorse impiegate verificando e valutando l'aderenza delle medesime con i profili richiesti in ogni momento;

4. Il Fornitore riconosce all'Amm.ne contraente la facoltà di richiedere la sostituzione di figure professionali ove si manifestasse impreparazione professionale, incapacità o incompetenza rispetto alle prestazioni contrattuali previste.

5. In particolare, ove l'Amm.ne contraente constatasse la sussistenza di una delle predette ipotesi, la stessa ha facoltà di chiedere al Fornitore, anche solo a mezzo PEC, la sostituzione del personale non idoneo; Il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione a proprio esclusivo onere entro 10 giorni dalla richiesta.

6. Inoltre il Fornitore si impegna a sostituire il personale utilizzato per l'esecuzione contrattuale durante i periodi di ferie o di altre assenze di questo, nonché in caso di abbandono dell'incarico per trasferimento, dimissioni o per qualsiasi altra giusta causa; ogni diversa sostituzione dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amm.ne contraente.

7. In tutti i predetti casi di sostituzione, il Fornitore dovrà assicurare che questa avvenga senza alcuna interruzione dell'attività, provvedendo con oneri a proprio carico, all'affiancamento per il periodo di tempo necessario, del sostituto al sostituendo e, in ogni caso, al suo addestramento. Anche per il personale in sostituzione dovrà essere rispettato quanto stabilito al precedente comma 1.

8. Il Fornitore garantisce, come richiesto dal Capitolato Tecnico della gara, la effettività, la continuità e la qualità delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. Anche a tal fine il personale del Fornitore dovrà essere costantemente aggiornato in coerenza con l'evoluzione degli ambienti tecnologici e degli standard adottati per il singolo progetto: nel caso di aggiornamento relativo agli ambienti tecnologici (es.: nuove release) a carico del Fornitore l'onere di aggiornamento delle proprie risorse. Il Fornitore dovrà dare evidenza dell'addestramento effettuato.

9. Gli indicatori di qualità connessi alla gestione delle risorse sono descritti nell'Allegato 4.4-Profilo di qualità del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 16**

### **Cauzione definitiva**

1. Ai fini della stipula del Contratto di fornitura dell'Appalto Specifico, l'aggiudicatario si impegna, ora per allora, a prestare una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.
2. La suddetta cauzione dovrà avere la durata del Contratto di fornitura dell'Appalto Specifico.
3. La cauzione copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti con la stipula del Contratto di fornitura dell'Appalto Specifico. Qualora l'ammontare della cauzione prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al suo reintegro entro un termine assegnato dall'Amm.ne contraente.
4. La cauzione cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 17**

### **Livelli di Servizio**

1. I livelli minimi di servizio relativi alle macro classi di fornitura sono definiti nell'All. 4.6 - *Livelli di servizio e penali*. I livelli di servizio potranno essere precisati nell'ambito del singolo Appalto Specifico, come indicato nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.
2. L'aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico si impegna al rispetto dei livelli di servizio per esso valevoli o fissati.
3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali o la notifica di rilievi. Più rilievi danno luogo all'applicazione di una specifica penale.

## **Articolo 18**

### **Penali**

1. Il mancato rispetto dei livelli di servizio è considerato inadempimento contrattuale, con la conseguente applicazione delle penali ove previste, nonché ogni conseguenza stabilita, per l'ipotesi di inadempimento, nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici.
2. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, rispetto ai livelli di servizio stabiliti, l'Amm.ne committente applicherà al Fornitore, ove ad esso imputabili, le penali stabilite, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, in misura giornaliera dallo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo del contratto di fornitura dell'Appalto Specifico cui l'applicazione delle penali si riferisce, comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 punto 7.
3. L'Amm.ne committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **SEZIONE III -**

### **REGOLE RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO E ALL'APPALTO SPECIFICO**

## **Articolo 19**

### **Risoluzione**

1. InnovaPuglia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, per la parte relativa al Fornitore inadempiente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero, il venir meno di alcuni dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, ovvero si trovi una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. -e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara- nonché per la stipula del medesimo;

b) qualora il Fornitore non ottemperi all'obbligo di aggiornamento della documentazione amministrativa nei termini indicati al precedente articolo 3, comma 2, in tal caso previa contestazione dell'addebito da parte di InnovaPuglia con richiesta di immediato adempimento;

c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC; parimenti in caso di la mancata presentazione di offerta ovvero la presentazione di offerta palesemente inammissibile anche per un solo confronto competitivo;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

f) accertamenti giudiziari, rilevanti nell'Accordo Quadro, per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intervenute nei confronti di InnovaPuglia;

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici.

3. Se la risoluzione dell'Accordo Quadro dipende da cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, anche eventuali Appalti Specifici in corso verranno risolti.

4. Negli altri casi, è in facoltà di InnovaPuglia, tenuto conto delle cause che hanno determinato la risoluzione dell'Accordo Quadro, annullare/revocare l'aggiudicazione degli Appalti Specifici in essere.

5. La risoluzione dell'Accordo Quadro non accompagnata dalla risoluzione degli Appalti Specifici aggiudicati fa sì che ad essi e fino al loro termine la normativa dell'Accordo Quadro continui ad essere applicabile.

6. Oltre alle ipotesi sopra previste, InnovaPuglia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ciascun Contratto di fornitura degli Appalti Specifici ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti ulteriori casi:

a) allorché sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;

b) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di InnovaPuglia SpA e/o delle Amm.ni contraenti;

C) allorché si manifesti a carico del Fornitore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto.

7. L'Amm.ne contraente potrà risolvere ex art. 1454 c.c. ciascun Appalto Specifico allorché il Fornitore non adempia alle obbligazioni previste in esso o nell'Accordo Quadro, previa assegnazione di congruo termine e indipendentemente dall'eventuale applicazione delle penali.

8. InnovaPuglia potrà risolvere l'Accordo Quadro con un Fornitore qualora, per fatto e colpa del Fornitore stesso, sia risolto un Appalto Specifico ad esso aggiudicato, previo contraddittorio con il fornitore interessato e valutazione della gravità dell'inadempienza.

9. In caso di risoluzione di uno o più Appalti Specifici, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amm.ne contraente.

10. In tutti i casi previsti di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di fornitura degli Appalti Specifici, InnovaPuglia e l'Amm.ne contraente avranno diritto di escutere le cauzioni prestate; l'escussione delle cauzioni fa salvo il diritto di InnovaPuglia e dell'Amm.ne contraente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

## **Articolo 20**

### **Recesso**

InnovaPuglia e le Amm.ni contraenti hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo e dai contratti di fornitura in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amm.ne contraente.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo quanto previsto dall'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, InnovaPuglia e/o Le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal presente Accordo/Contratto di fornitura, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

## **Articolo 21**

### **Adeguamento dei prezzi**

1. I prezzi offerti in gara dagli aggiudicatari saranno verificati ed eventualmente adeguati, ove ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. L'aggiornamento avrà effetto a far tempo dalla sua determinazione, sui prezzi di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici in corso, con esclusione delle parti di fornitura il cui corrispettivo sia stato determinato "a corpo".

## **Articolo 22**

### **Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura degli Appalti Specifici**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici.

2. Sono vietate le cessioni di credito, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, InnovaPuglia e l'Amm.ne contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto di fornitura dei singoli Appalti Specifici.

## **Articolo 23**

## **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula di ciascun Contratto di fornitura degli Appalti Specifici alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 24**

### **Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amm.ne committente acquisisce la proprietà e, quindi, il diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione dei Contratti di fornitura degli Appalti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software, eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dei Contratti di fornitura derivanti dal presente Accordo Quadro.
2. L'Amm.ne contraente potrà, pertanto –senza restrizione alcuna– utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amm.ne contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amm.ne contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva anche ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD), nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione dei contratti di fornitura degli Appalti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro è di esclusiva proprietà dell'Amm.ne contraente che ne potrà disporre liberamente.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a sette anni dalla stipula dei singoli Appalti Specifici, alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003 ("Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni").
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione dei contratti di fornitura degli Appalti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amm.ne contraente.

8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amm.ne contraente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amm.ne contraente l'eventuale adozione di componenti open source dell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico del Fornitore e ricomprese nel corrispettivo della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.

10. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amm.ne contraente o di altri soggetti coinvolti in relazione all'uso di quanto oggetto del presente Accordo e dei successivi Appalti Specifici e deve tenere indenne l'Amm.ne contraente e gli altri soggetti coinvolti delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Amm.ne contraente ha l'onere di informare il Fornitore del verificarsi di azioni del genere, per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei.

11. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno l'Amm.ne contraente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi del precedente articolo 19.

## **Articolo 25**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti per l'uso di programmi, dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti d'autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.

2. il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amm.ne contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

3. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amm.ne contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amm.ne contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di accertamento giudiziario per le violazioni di cui al comma precedente nei confronti dell'Amm.ne contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura degli Appalti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Articolo 26**

### **Garanzie**

1. Il Fornitore garantisce, per tutta la durata dei Contratti di fornitura a valere sul presente Accordo Quadro, Appalti Specifici, il software realizzato o modificato e pertanto è tenuto all'eliminazione di anomalie, difetti, malfunzionamenti che si intendono integralmente a suo carico, nonché allo svolgimento di tutto quanto richiesto dal processo di sviluppo del software, come meglio specificato nell'Allegato 4.2 del Capitolato Tecnico, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amm.ne contraente, secondo i tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.

2. La specificazione delle garanzie è comunque contenuta nel Capitolato Tecnico e potrà essere integrata da particolari disposizioni nei contratti regolanti gli Appalti Specifici.

3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amm.ne contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

## **Articolo 27**

### **Responsabilità**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amm.ne contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Anche in caso di eventuali coperture assicurative, resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **Articolo 28**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e InnovaPuglia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

## **Articolo 29**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e del Contratto di fornitura degli Appalti Specifici, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei Contratti di fornitura degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amm.ne contraente e InnovaPuglia hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura degli Appalti Specifici ovvero il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a InnovaPuglia e alle Amm.ni contraenti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679.

## **Articolo 30**

### **Trattamento dei dati - Privacy**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 5.3 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. InnovaPuglia S.p.A. tratta i dati relativi al presente Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili per conto della Regione Puglia.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara.

4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo quadro mediante contratto attuativo, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a InnovaPuglia S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub- Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro e previa diffida ad adempiere potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie ad InnovaPuglia S.p.a. che potrà risolvere l'Accordo Quadro.

7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

## **Articolo 31**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

2. Al presente atto, da registrarsi in caso d'uso, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

InnovaPuglia  
Il Direttore generale  
Ing. Alessandro Di Bello

RTI Engineering Ingegneria Informatica  
S.p.A./Sincon S.r.l./Noovle S.r.l./Municipia  
S.p.A./Space S.p.A.  
Il Delegato Engineering Ingegneria Informatica  
S.p.a.  
Antonio Delli Gatti

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: art. 8 Obblighi del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (rinuncia a pretese per maggiori compensi); art. 10 Composizione del disaccordo (affidamento delle controversie a una terza parte); art. 12 Subappalto (risoluzione in caso di violazione della normativa); art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari; art. 18 Penali; art. 19 Risoluzione; art. 20 Recesso; art. 21 Adeguamento dei prezzi; art. 22 Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura degli Appalti Specifici; art. 24 Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere; art. 25 Brevetti industriali e diritti d'autore (responsabilità del fornitore per danni diretti o indiretti); art. 27 Responsabilità; art. 29 Riservatezza; art. 30 Trattamento dei dati - Privacy.

Valenzano, 12 novembre 2019

RTI Engineering Ingegneria Informatica  
S.p.A./Sincon S.r.l./Noovle S.r.l./Municipia  
S.p.A./Space S.p.A.  
Il Delegato Engineering Ingegneria Informatica  
S.p.a.  
Antonio Delli Gatti